

26 NOVEMBRE 2020

AREA ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO: SETTORE PERSONALE: ARTICOLO 2, COMMA 4 DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE PER IL TRIENNIO GIURIDICO-ECONOMICO 2016/2018, SOTTOSCRITTO IN DATA 1 OTTOBRE 2018: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE RICONOSCIUTA E STABILITA CON L'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 10 NOVEMBRE 2020, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AGLI ARTT. 59 E 60 DELLA L.P. 7/1997.

Premesso che:

Il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale - per il triennio giuridico-economico 2016/2018 (di seguito denominato Contratto) e relativi allegati è stato sottoscritto il 1° ottobre 2018.

Le disposizioni contenute nel Contratto si applicano, per la parte qui di interesse, al personale dipendente della Provincia autonoma di Trento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, compatibilmente con le relative disposizioni di legge, a quello assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, compreso dalla specifica area di contrattazione (art. 1, c. 1).

In termini di “decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto”, all’articolo 2 è stabilito che il Contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 per la parte giuridica ed economica e che lo stesso si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta nelle forme ivi previste.

Il Contratto è scaduto il 31 dicembre 2018. Nel caso di vacanza contrattuale, al comma 4 dello stesso articolo 2 è disciplinato il riconoscimento di una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale, da proporsi entro i limiti previsti dalla legge provinciale di stabilità in sede di definizione delle risorse contrattuali.

In base a tali disposizioni, l’importo di tale copertura è fissato, quale “indennità di vacanza contrattuale” spettante a decorrere dal 1° aprile 2019 e dal 1° luglio 2019, in misura percentuale, per le due decorrenze previste, in riferimento alla previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari.

L'erogazione di detta copertura economica avviene secondo le procedure di cui agli articoli 59 e 60 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, Legge sul personale della Provincia autonoma di Trento.

In data 10 novembre 2020 è stato sottoscritto l'Accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.

L'articolo 2, comma 1 del richiamato accordo prevede, per il personale qui di interesse, la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale da erogare, per 13 mensilità, secondo gli importi mensili lordi e alle decorrenze specificate per le varie categorie, livelli e posizioni retributive nella allegata tabella 1), secondo quanto di seguito riportato:

CATEGORIA/LIVELLO Posizioni retributive		Indennità di vacanza contrattuale triennio economico 2019/2021	
		Importo m.l. dec. 01/04/2019	Importo m.l. dec. 01/07/2019 (riassorbe prec. aumento)
A	1^ posizione	6,91	11,51
	2^ posizione	7,05	11,75
	3^ posizione	7,21	12,02
	4^ posizione	7,37	12,28
	5^ posizione	7,56	12,60
B/base	1^ posizione	7,30	12,17
	2^ posizione	7,47	12,45
	3^ posizione	7,64	12,73
	4^ posizione	7,80	12,99
	5^ posizione	8,00	13,33
B/evoluto	1^ posizione	7,57	12,62
	2^ posizione	7,75	12,92
	3^ posizione	7,93	13,22
	4^ posizione	8,11	13,52
	5^ posizione	8,33	13,89
C/base	1^ posizione	8,07	13,45
	2^ posizione	8,27	13,78
	3^ posizione	8,46	14,10
	4^ posizione	8,84	14,73
	5^ posizione	9,22	15,37
C/evoluto	1^ posizione	8,93	14,88
	2^ posizione	9,17	15,28
	3^ posizione	9,40	15,67
	4^ posizione	9,83	16,39
	5^ posizione	10,28	17,13
D/base	1^ posizione	9,59	15,99
	2^ posizione	9,87	16,45
	3^ posizione	10,14	16,90
	4^ posizione	10,41	17,36
	5^ posizione	10,88	18,13
	1^ posizione	11,06	18,43

D/evoluto	2^ posizione	11,35	18,92
	3^ posizione	11,66	19,44
	4^ posizione	11,96	19,93
	5^ posizione	12,44	20,74

L'indennità di vacanza contrattuale ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto (art. 2, comma 2).

L'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale comporta un miglioramento economico, di carattere generale, con la necessaria revisione, nei confronti di chi ne ha il godimento, degli eventuali assegni personali riassorbibili a seguito di miglioramenti economici (art. 2, comma 3).

L'indennità regolata dall'articolo 2 dell'Accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto in data 10 novembre 2020, costituisce un'anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti dai contratti collettivi provinciali di lavoro per il triennio 2019/2021 (art. 2, comma 4).

Con il presente provvedimento si procede all'attribuzione nei confronti del personale dell'Opera Universitaria degli importi dell'indennità di vacanza contrattuale stabilita a decorrere dal 1° aprile 2019 e dal 1° luglio 2019. Gli importi corrisposti a decorrere dal 1° luglio 2019 riassorbono i precedenti attribuiti al 1° aprile.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2019, n. 17 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 24 gennaio 2020, n. 65;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1935 di data 4 dicembre 2019, avente per oggetto “Direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali” per l'anno 2020;
- visto il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1° ottobre 2018 e, in particolare, l'articolo 2 nonché gli articoli 98, commi 4 e 6, 102, comma 3 e 170, comma 1;
- visto l'Accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto in data 10 novembre 2020;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e le successive modificazioni;

- vista la normativa e le disposizioni contrattuali disciplinanti il rapporto d'impiego a tempo determinato e a tempo parziale;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che, scaduto in data 31 dicembre 2018 il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico/economico 2016/2018 del 1° ottobre 2018, è riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del testo negoziale, come stabilito nell'Accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto in data 10 novembre 2020, dall'articolo 2 e definita negli importi mensili lordi, per 13 mensilità, alle previste decorrenze del 1° aprile 2019 e 1° luglio 2019, per ciascuna categoria, livello e posizione retributiva, in particolare per il personale interessato dal presente provvedimento, nella tabella 1) allegata all'accordo stesso, qui riportati e di seguito indicati nei rispettivi valori computati in Euro annui lordi:

CATEGORIA/LIVELLO Posizioni retributive		Indennità di vacanza contrattuale triennio economico 2019/2021	
		Decorrenza 01/04/2019	
		mensili lordi Euro	annui lordi Euro
A	1^ posizione	6,91	82,92
	2^ posizione	7,05	84,6
	3^ posizione	7,21	86,52
	4^ posizione	7,37	88,44
	5^ posizione	7,56	90,72
B/base	1^ posizione	7,30	87,60
	2^ posizione	7,47	89,64
	3^ posizione	7,64	91,68
	4^ posizione	7,80	93,60
	5^ posizione	8,00	96,00
B/evoluto	1^ posizione	7,57	90,84
	2^ posizione	7,75	93,00
	3^ posizione	7,93	95,16
	4^ posizione	8,11	97,32
	5^ posizione	8,33	99,96
C/base	1^ posizione	8,07	96,84
	2^ posizione	8,27	99,24
	3^ posizione	8,46	101,52
	4^ posizione	8,84	106,08
	5^ posizione	9,22	110,64
C/evoluto	1^ posizione	8,93	107,16
	2^ posizione	9,17	110,04
	3^ posizione	9,40	112,80
	4^ posizione	9,83	117,96
	5^ posizione	10,28	123,36
	1^ posizione	9,59	115,08

D/base	2^ posizione	9,87	118,44
	3^ posizione	10,14	121,688
	4^ posizione	10,41	124,92
	5^ posizione	10,88	130,56
D/evoluto	1^ posizione	11,06	132,72
	2^ posizione	11,35	136,20
	3^ posizione	11,66	139,92
	4^ posizione	11,96	143,52
	5^ posizione	12,44	149,28

CATEGORIA/LIVELLO Posizioni retributive		Indennità di vacanza contrattuale triennio economico 2019/2021 Decorrenza 01/07/2019	
		mensili lordi Euro	annui lordi Euro
A	1^ posizione	11,51	138,12
	2^ posizione	11,75	141,00
	3^ posizione	12,02	144,24
	4^ posizione	12,28	147,36
	5^ posizione	12,60	151,20
B/base	1^ posizione	12,17	146,04
	2^ posizione	12,45	149,40
	3^ posizione	12,73	152,76
	4^ posizione	12,99	155,88
	5^ posizione	13,33	159,96
B/evoluto	1^ posizione	12,62	151,44
	2^ posizione	12,92	155,04
	3^ posizione	13,22	158,64
	4^ posizione	13,52	162,24
	5^ posizione	13,89	166,68
C/base	1^ posizione	13,45	161,40
	2^ posizione	13,78	165,36
	3^ posizione	14,10	169,20
	4^ posizione	14,73	176,76
	5^ posizione	15,37	184,44
C/evoluto	1^ posizione	14,88	178,56
	2^ posizione	15,28	183,36
	3^ posizione	15,67	188,04
	4^ posizione	16,39	196,68
	5^ posizione	17,13	205,56
D/base	1^ posizione	15,99	191,88
	2^ posizione	16,45	197,40
	3^ posizione	16,90	202,80
	4^ posizione	17,36	208,32
	5^ posizione	18,13	217,56

D/evoluto	1^ posizione	18,43	221,16
	2^ posizione	18,92	227,04
	3^ posizione	19,44	233,28
	4^ posizione	19,93	239,16
	5^ posizione	20,74	248,88

- 2) di dare atto che la rideterminazione dal 1° luglio 2019 degli importi dell'indennità di vacanza contrattuale riportati e come definiti al precedente punto 1) riassorbe gli importi decorrenti dal 1° aprile 2019, secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 4 del Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1° ottobre 2018;
- 3) di corrispondere, in conseguenza a quanto disposto al precedente punto 1), tenuto conto di quanto riportato al punto 2), a decorrere dall'1 aprile 2019 e dall'1 luglio 2019, o dalla data di assunzione o inquadramento se inclusa nel predetto termine, ovvero successiva all'1 luglio 2019, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, per quanto compatibile, cui si riferiscono le disposizioni del contratto collettivo provinciale di lavoro in argomento e interessati dal presente provvedimento, gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale ivi indicati correlati alla posizione giuridica ed economica di inquadramento o di riferimento;
- 4) di dare atto che quanto disposto al precedente punto 3) opera altresì nei confronti del personale provinciale appartenente all'area negoziale del Comparto Autonomie locali messo a disposizione di altri Enti.
- 5) di dare atto che gli importi attribuiti quale indennità di vacanza contrattuale hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto;
- 6) di dare atto che le voci retributive di cui ai punti precedenti si corrispondono in quanto compete lo stipendio e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ragione del rapporto orario della prestazione e in ogni posizione di stato che comporti la riduzione della retribuzione;
- 7) di dare atto che la spesa derivante è già ricompresa nel budget di spesa per il personale del bilancio dell'esercizio 2019 e dell'esercizio 2020.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

SD/rl